

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1744 del 01/04/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - OFFICINA DELL'AMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA MARIO PAGANO n. 46 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE INERTE COSTITUITI DA SCORIE DI COMBUSTIONE (PUNTO 5.3.b.3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA SELICE n. 301/E - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1878 del 01/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno uno APRILE 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **OFFICINA DELL'AMBIENTE S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA MARIO PAGANO n. 46 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI A MATRICE INERTE COSTITUITI DA SCORIE DI COMBUSTIONE (PUNTO 5.3.b.3 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI CONSELICE, VIA SELICE n. 301/E – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -**

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'installazione IPPC di recupero (R5) di rifiuti a matrice inerte (scorie di combustione) in oggetto, Officina dell'Ambiente S.p.A. avente sede legale in Comune di Milano, Viale Mario Pagano n. 46 (Partita IVA / C.F. 13196590155), risulta titolare nella persona del proprio legale rappresentante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 4071 del 19/12/2013 e smi, in corso di riesame;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi presentata, parallelamente alla procedura di riesame dell'AIA, da Officina dell'Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 14/01/2026 (ns. PG/2026/6407), riguardante l'introduzione dell'operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti;

RICHIAMATI:

- *il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- *la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- *la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1113 del 27/07/2011* recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;

RICHIAMATE altresì:

- *la Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- *la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- *la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: “Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto di per sé non ricadente nelle categorie assoggettate a termini di legge e non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 22/01/2026 (ns. PG/2026/12108) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 10/02/2026 (ns. PG/2026/26161), ai fini del riavvio del procedimento;

VISTA altresì la documentazione integrativa presentata dal gestore a titolo volontario, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 19/03/2026 (ns. PG/2026/51461) da cui emerge, tra l'altro, la rinuncia al ritiro delle tipologie di rifiuti di cui ai codici EER 190111* e EER 191212;

DATO ATTO che l'attività di gestione dei rifiuti svolta nell'installazione è quindi riconducibile esclusivamente alla categoria IPPC di cui al punto 5.3.b.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa presentata dal gestore a titolo volontario, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 30/03/2026 (ns. PG/2026/58620) riguardante l'aggiornamento dell'Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi;

PRESO ATTO che allo stato degli atti a disposizione, con la suddetta comunicazione di modifica, il gestore prospetta in particolare l'introduzione di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di cui al codice 190112, con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 45 t, fermo restando il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all'installazione già autorizzato (250.000 t/anno). Nulla muta nel processo di recupero (R5) delle scorie di combustione svolto nell'installazione;

PRESO ATTO altresì che la modifica comunicata comporta la riorganizzazione degli spazi, con la ricollocazione del box per il “carico di prova” in fase di accettazione dei rifiuti non pericolosi in ingresso, denominato AL3;

CONSIDERATO che la fase di accettazione dei rifiuti in ingresso all'installazione è logicamente e cronologicamente precedente alla presa in carico sul registro di C/S;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n.4071 del 19/12/2013 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato in data 27/11/2025 per un importo pari a € 250,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

CONSIDERATO che l'installazione IPPC in oggetto risulta registrata EMAS con certificato n. IT000555 del 15.05.2018;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti nell'installazione IPPC in oggetto viene rideterminata secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, sulla base dei dati aggiornati rilevabili nella documentazione acquisita agli atti.

La modifica introdotta riguardante le operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non potrà essere attuata fino alla comunicazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria adeguata con riferimento al presente atto di aggiornamento dell'AIA anche in termini di ammontare;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di accogliere la variazione all'installazione IPPC in oggetto comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, che è da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, dell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 e smi;

2. Di **approvare** il seguente elaborato, acquisito agli atti con la comunicazione di modifica in oggetto:
- Allegato 3D - Planimetria depositi e stoccaggi - revisione del 17/03/2026;
3. Di **aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **Officina dell'Ambiente S.p.A.** avente sede legale in Milano, Viale Mario Pagano n. 46 (Partita IVA / C.F. 13196590155) per l'**installazione IPPC di recupero (R5) di rifiuti non pericolosi a matrice inerte** (scorie da combustione) di cui al punto 5.3.b.3 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nell'impianto sito in Comune di Conselice, Via Selice n. 301/E, come di seguito indicato:
- 3.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B3) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 e smi con il seguente:

B3) Definizione della garanzia finanziaria richiesta, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti nell'installazione

DETERMINAZIONE IMPORTO GARANZIA FINANZIARIA

Operazioni di stoccaggio di rifiuti non pericolosi (R13)

- Capacità massima istantanea di stoccaggio (R13): 45 t (rifiuti non pericolosi)
- Calcolo importo garanzia finanziaria: $45 \text{ t} \times 140,00 \text{ €/t} = 6.300 \text{ €} \rightarrow$ (importo minimo) = 20.000 €

Operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (R5)

- Potenzialità annua di trattamento (R5) dell'impianto = 250.000 t/anno (rifiuti non pericolosi)
- Calcolo importo garanzia finanziaria = $250.000 \text{ t/anno} \times 12 \text{ €/t} = 3.000.000 \text{ €}$

Importo totale garanzia finanziaria = 20.000 € + 3.000.000 € = 3.020.000 € \rightarrow (-50%) = **1.510.000 €**

Riduzioni

Nella considerazione che l'installazione IPPC oggetto della presente AIA risulta registrata EMAS, ai sensi della Legge n. 1/2011 e della DGR n. 1991/2003, è ridotto del 50% l'ammontare della garanzia finanziaria sopraindicata.

DURATA E TERMINI GARANZIA FINANZIARIA

La garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti nell'installazione IPPC oggetto della presente AIA deve avere durata pari a quella dell'AIA stessa, maggiorata di 2 anni.

Presso l'installazione, unitamente all'AIA, deve essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.

La garanzia finanziaria può essere svincolata da ARPAE SAE di Ravenna in data precedente alla scadenza dell'AIA, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'attività.

CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

La garanzia finanziaria viene costituita secondo le seguenti modalità:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e smi;
- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e smi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1991/2003);
- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla DGR n. 1991/2003).

La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere entrambe allegare all'originale della polizza o dell'appendice alla polizza.

3.b) È da intendersi stralciato dall'AIA ogni riferimento alle tipologie di rifiuti di cui ai codici EER 190111* e EER 191212;

3.c) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. 4071 del 19/12/2013 e smi, sono da considerare:

- l'avvio di operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di cui al codice EER 190112, con capacità massima istantanea di stoccaggio pari a **45 t**, nell'area denominata **AL2**;
- la ricollocazione del box per il "carico di prova" in fase di accettazione dei rifiuti non pericolosi in ingresso, denominato **AL3**;

3.d) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono aggiornate sostituendo gli aspetti generali contenuti **paragrafo D2.8) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 e smi con i seguenti:

D2.8) Gestione rifiuti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Aspetti generali

Il lay-out dell'installazione con l'indicazione delle diverse aree di lavoro dei rifiuti (scorie di combustione) così identificate:

- AL1 - Ricezione e maturazione dei rifiuti in ingresso (R5);
- AL2 - Ricezione e stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13);
- AL3 - Ricezione carico di prova dei rifiuti in ingresso;

- AL4 - Pretrattamento e trattamento dei rifiuti (R5);
 - AL5 - Accumulo scorie vagliate in attesa di frantumazione (R5);
- nonché delle aree individuate per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, è riportato nella Planimetria dei depositi e stoccaggi che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA e viene allegata.

3.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione rifiuti** sono altresì aggiornate sostituendo le prescrizioni contenute al **paragrafo D2.8) dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 4071 del 19/12/2013 e smi con le seguenti:

D2.8) Gestione rifiuti (aspetti generali, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

[...omissis...]

Prescrizioni

1. *L'esercizio delle operazioni di recupero mediante trattamento di tipo fisico-meccanico (R5) di rifiuti non pericolosi a matrice inerte (scorie di combustione) per l'ottenimento di prodotti denominati Matrix® è autorizzato, ai sensi degli artt. 208 e 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

1.a.) *La tipologia di rifiuti non pericolosi ammessa al recupero (R5) nell'installazione è esclusivamente la seguente:*

EER	Descrizione
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11

Si tratta di scorie da incenerimento di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi; in ogni caso, tali rifiuti provengono esclusivamente da impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani (RSU) eventualmente autorizzati all'incenerimento anche di rifiuti speciali non pericolosi.

1.b.) *L'attività dell'installazione deve essere destinata, in via prioritaria, al recupero delle scorie di combustione prodotte dagli impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani (RSU) nell'ambito dello stesso territorio regionale. I flussi dei rifiuti in ingresso da avviare a recupero nell'installazione devono essere preventivamente programmati e periodicamente aggiornati sulla base degli effettivi conferimenti per rispettare la priorità indicata; al riguardo, idonea evidenza documentale deve essere mantenuta a disposizione degli organi di controllo.*

1.c.) *La potenzialità massima giornaliera di recupero (R5) dei rifiuti non pericolosi nell'installazione è fissata pari a **2.500 t/giorno**.*

1.d.) *I rifiuti devono essere ammessi al recupero (R5) secondo i criteri di omologazione e accettazione indicati nel Manuale di Gestione Operativa dell'installazione che, in particolare:*

- *rispetto alla procedura di omologazione adottata, definisce i limiti di accettazione previsti dalla specifica di impianto, per almeno i seguenti parametri chimici oggetto di analisi (correlati delle metodiche utilizzate per la loro determinazione, secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio dell'installazione parte integrante della presente AIA):*

Parametro	U.d.M.
<i>Carbonio Organico Totale (TOC)</i>	%
<i>Umidità</i>	%
<i>SiO₂</i>	% S.S.
<i>Al₂O₃</i>	% S.S.
<i>Fe₂O₃</i>	% S.S.
<i>CaO</i>	% S.S.
<i>MgO</i>	% S.S.
<i>Na₂O</i>	% S.S.
<i>K₂O</i>	% S.S.
<i>TiO₂</i>	% S.S.
<i>Mn₂O₃</i>	% S.S.
<i>Cr₂O₃</i>	% S.S.
<i>S totale</i>	% S.S.
<i>SO₃</i>	% S.S.
<i>P₂O₅</i>	% S.S.
<i>Cl-</i>	% S.S.
<i>CaCO₃</i>	% S.S.
<i>Perdita a 550° C</i>	% S.S.
<i>pH</i>	Unità pH
<i>As</i>	mg/kg ss
<i>Cd</i>	mg/kg ss
<i>Cr totale</i>	mg/kg ss
<i>Cr (VI)</i>	mg/kg ss
<i>Cu</i>	mg/kg ss
<i>Hg</i>	mg/kg ss
<i>Mn</i>	mg/kg ss
<i>Ni</i>	mg/kg ss
<i>Pb</i>	mg/kg ss
<i>Sb</i>	mg/kg ss
<i>Se</i>	mg/kg ss
<i>V</i>	mg/kg ss
<i>Zn</i>	mg/kg ss
<i>PCDD/PCDF</i>	ngTE/kg
<i>IPA</i>	mg/kg ss
<i>PCB</i>	mg/kg ss

- *esplicita le modalità di esecuzione del “carico di prova” su cui sono svolte eventuali ulteriori verifiche analitiche in loco in fase di*

accettazione dei rifiuti in ingresso, come da Piano di Monitoraggio dell'installazione parte integrante della presente AIA.

1.e.) In fase di accettazione, i rifiuti eventualmente sottoposti al "carico di prova" prima della presa in carico devono essere mantenuti segregati nell'apposita area AL3 fino al compimento delle verifiche necessarie a garantirne l'idoneità al processo di recupero (R5) nell'installazione. In caso di riscontro di anomalie in fase di accettazione, il carico deve essere respinto e restituito al produttore/detentore, esplicitando le motivazioni nel formulario di identificazione del rifiuto di cui il gestore dell'installazione trattiene la copia di propria competenza, in qualità di destinatario, come prova dell'avvenuto respingimento.

1.f.) I rifiuti non potranno rimanere in trattamento presso l'installazione per un periodo superiore a 6 mesi a far data dalla loro presa in carico secondo l'operazione di recupero R5.

1.g.) Ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, i prodotti Matrix® ottenuti nello stabilimento di Conselice possono essere utilizzati in sostituzione di materie prime naturali esclusivamente in processi produttivi definiti "a caldo", per cui sono da intendersi le lavorazioni del materiale sottoposto a temperature intorno a 900-1.500°C. In particolare, le possibili applicazioni dei prodotti Matrix® ottenuti nello stabilimento di Conselice sono:

- produzione di clinker ($T \sim 1.500^{\circ}\text{C}$): in questo processo produttivo, il Matrix® 0-2 mm, il Matrix® 0-4 mm e il Matrix® 2-4 mm possono essere sostitutivi della marna naturale e impiegati come correttivo nella ricetta per la farina macinata;
- produzione di laterizi ($T \sim 900-1.200^{\circ}\text{C}$): in questo processo produttivo, il Matrix® 0-2 mm può essere impiegato in sostituzione degli inerti naturali (sabbie) come smagrante dell'argilla.

Dovrà essere garantita la tracciabilità del processo produttivo in cui il Matrix® viene utilizzato, anche in termini di quantitativi annui conferiti, mediante, ad esempio, la tenuta di un registro delle aziende a cui viene destinato tale materiale (con regolare contratto sottoscritto fra le parti).

Il materiale prodotto nell'installazione dovrà essere conferito direttamente alle aziende presso le quali avviene l'utilizzo del Matrix®.

1.h.) Nel Manuale di Gestione Operativa dell'installazione sono definite le specifiche di riferimento per ogni singola pezzatura di Matrix® alle quali riferirsi per la verifica di conformità ai parametri ricercati nel prodotto, secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio dell'installazione parte integrante della presente AIA, anche differenziate per tipologia di impianto produttivo al quale il Matrix® viene indirizzato. Qualora risultassero non conformi ai criteri stabiliti con la presente AIA, i materiali ottenuti si configurano come rifiuti e pertanto soggetti al relativo regime normativo.

2. L'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi a matrice inerte (scorie di combustione) è autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

2.a.) Nella zona **AL2** sono ammesse operazioni indipendenti di **messa in riserva (R13)** di rifiuti non pericolosi di cui al codice EER 190112, per una **capacità massima istantanea di stoccaggio (R13)** fissata pari a **45 tonnellate**, per essere destinati al recupero finale esterno in condizioni di normale

funzionamento degli impianti. È fatta salva la possibilità di destinare i rifiuti detenuti in stoccaggio, qualora conformi ai criteri di accettabilità, al trattamento per il recupero (R5) nella stessa installazione.

- 2.b.) Lo stoccaggio deve essere effettuato senza alcuna commistione di rifiuti con medesimo codice EER aventi diverso produttore.*
- 2.c.) I rifiuti detenuti in stoccaggio (R13) e non destinati al trattamento per il recupero (R5) nella stessa installazione, devono essere conferiti a impianti esterni di recupero finale, fatto salvo lo stoccaggio in impianti funzionale alle successive operazioni di recupero finale, il passaggio nei quali è imposto dagli stessi impianti di destino finale per le procedure di accettazione.*
- 2.d.) I rifiuti su cui viene operata la messa in riserva non devono rimanere stoccati presso l'installazione per un periodo superiore a 6 mesi a far data dalla loro presa in carico secondo l'operazione di recupero R13.*
- 3. Il quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso all'installazione è fissato in **250.000 tonnellate/anno**.**
- 4. Sono ammessi in impianto mezzi di trasporto dei rifiuti con adeguate caratteristiche sia per il contenimento dei rifiuti durante il trasporto, sia per lo scarico degli stessi senza creare pregiudizio alle operazioni di trattamento nell'area di ricevimento e maturazione.*
- 5. Dove prevedibile l'accumulo di materiale caduto dai nastri o dai loro rulli di sostegno dovrà essere previsto un sistema di raccolta e accumulo in idonei contenitori.*
- 6. La classificazione e la gestione dei rifiuti in ingresso e in uscita deve avvenire secondo quanto previsto alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di carattere analitico e in conformità con quanto previsto nel Manuale di Gestione Operativa dell'installazione.*
- 7. Le polveri captate dai filtri a maniche, aventi caratteristiche chimiche analoghe ai rifiuti in ingresso e destinati a trattamento nell'impianto, sono raccolte in big-bags da collocare in idonea area con cartelli identificativi e possono essere reintrodotte nel ciclo di lavorazione, previa eventuale bagnatura per evitare la dispersione delle stesse. La fase di umidificazione e di reintroduzione nel ciclo produttivo deve avvenire con modalità tali da evitare qualsiasi dispersione aerea di tali materiali nonché la produzione di percolati, adottando tutti gli accorgimenti tecnici necessari. Deve essere tenuta apposita registrazione delle quantità prodotte e reimpiegate nel processo di trattamento delle scorie per l'ottenimento dei prodotti Matrix®.*

Nel caso in cui non venga previsto il loro riutilizzo nel ciclo produttivo svolto in impianto, tali materiali costituiscono rifiuti da gestire ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e deve essere aggiornato l'apposito elenco dei rifiuti prodotti; tali informazioni dovranno essere riportate nel Report annuale.

I detriti rimossi con le acque reflue del sistema di lavaggio ruote, accumulati in apposita vasca chiusa, devono essere avviati, contestualmente alla produzione, a smaltimento come rifiuti presso impianti esterni autorizzati.
- 8. I fanghi prodotti dal trattamento chimico-fisico in loco delle acque di prima pioggia, accumulati in big-bags, devono essere avviati a smaltimento come rifiuti presso impianti esterni autorizzati.*
- 9. I rifiuti prodotti nell'installazione sono detenuti in aree di deposito temporaneo identificate nell'apposita Planimetria dei depositi e stoccaggi allegata alla presente AIA; le aree devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante*

apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri stoccaggi di rifiuti nonché da altri depositi di materie prime e sostanze di servizio/ausiliarie.

10. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti non deve generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere pavimentate. Le aree di deposito temporaneo devono essere protette dagli agenti atmosferici (acque meteoriche, vento, ecc.) in modo da impedire qualsiasi forma di dilavamento o di trasporto di materiale polverulento.
11. I rifiuti prodotti nell'installazione devono essere avviati a impianti esterni autorizzati per il loro recupero ovvero, in subordine, il loro smaltimento. Il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.
12. Il gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio, i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AIA e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.
13. Presso l'installazione devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo gli accertamenti analitici o l'idonea documentazione (schede tecniche, certificati, ecc.) finalizzati alla classificazione dei rifiuti non pericolosi aventi codici a specchio, atti a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto.
14. I rifiuti incompatibili fra loro per caratteristiche chimico-fisiche e che possono reagire pericolosamente dando luogo a formazione di prodotti esplosivi e/o infiammabili, ovvero sviluppo di calore devono essere stoccati in modo distinto per escludere possibilità di contatto diretto.
15. I contenitori utilizzati per il deposito dei rifiuti prodotti nell'installazione devono essere dotati di etichetta ben visibile per dimensione e collocazione, tale etichetta deve riportare il codice EER, la descrizione, lo stato fisico e la classe di pericolosità se trattasi di rifiuti pericolosi.
16. Il deposito temporaneo di eventuali rifiuti liquidi autoprodotti deve avvenire in colli, fusti o taniche a perfetta tenuta, posti su bacini di contenimento di capacità almeno pari al contenitore depositato o, nel caso in cui sullo stesso bacino siano depositati più contenitori, almeno pari al 30% del volume totale dei contenitori depositati, garantendo in ogni caso una capacità non inferiore al volume del contenitore più grande aumentato del 10% e, se posti all'esterno dotati di apposita copertura.
17. La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti.
18. Il gestore deve effettuare la pulizia delle aree ogni qualvolta si verificano situazioni di perdita accidentale di rifiuto. In particolare, se sono presenti rifiuti liquidi anche pericolosi, il materiale adsorbente dovrà essere conservato in luogo idoneo e chiaramente identificato.
19. Al momento della registrazione del rifiuto in ingresso e/o del passaggio interno da un'operazione all'altra sul registro di carico/scarico deve essere riportata l'indicazione della specifica destinazione fisica (ubicazione) del rifiuto in impianto.
20. Durante le operazioni di stoccaggio, carico/scarico e movimentazione dei rifiuti deve

essere evitato ogni danno o pericolo per la salute degli addetti e ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché ogni inconveniente igienico-ambientale dovuto a cattivi odori o rumori.

21. È fatto salvo altresì il rispetto delle normative in materia di sicurezza, igiene e tutela del lavoro, di prevenzione incendi e rischio di incidente rilevante, oltre a quanto regolamentato con la presente AIA in materia di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e inquinamento acustico

Resta fermo:

- l'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;*
- l'obbligo del rispetto delle condizioni di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta;*
- che, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto;*
- che si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente AIA alla luce dell'adozione mediante disciplina comunitaria o nazionale di criteri specifici applicabili ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto ai processi di recupero regolamentati "caso per caso".*

4. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE;
5. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, o in alternativa prestare nuova garanzia finanziaria, secondo le modalità definite nel paragrafo B3) della Sezione B dell'Allegato all'AIA come aggiornata con il presente atto. Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le operazioni di recupero dei rifiuti possono essere proseguite nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente, fatto salvo che l'efficacia della modifica introdotta con il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA riguardante le operazioni di messa in riserva (R13) nell'installazione IPPC in oggetto è sospesa fino alla comunicazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria adeguata. Conseguentemente, fino alla predetta comunicazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna non potrà essere attuata la modifica alle operazioni di messa in riserva (R13) dei rifiuti introdotta con il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA. Presso l'installazione, unitamente all'AIA, devono essere tenute le comunicazioni di avvenuta accettazione da parte di ARPAE SAE di Ravenna della garanzia finanziaria prestata per esibirle ad ogni richiesta degli organi di controllo;
6. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
7. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. 4071 del 19/12/2013;

8. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
9. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri



LEGENDA			
DESCRIZIONE	Sup.(mq)	Capac.(mc)	Cod. CER
AREE DI LAVORO (Operazione R3)			
AL1_Ricezione, miscelazione e maturazione rifiuti in ingresso R3	5,460	47,650	190112
AL2_Ricezione rifiuti in ingresso R13	80	698	190112
AL3_Box ricezione carico di prova rifiuti in ingresso non pericolosi	40	30	190112
AL4_Area prerattamento e trattamento scorie			
AL5_Area accumulo scorie vagliate in attesa di frantumazione	120	300	190112
PRODOTTI			
SP1_Stoccaggio Matrix prodotto 0-4mm	2,600	15,600	
SP3_Stoccaggio Matrix prodotto 0-2mm	2,600	15,600	
MATERIALI PRIME/ REAGENTI (IMPIANTO CH-F)			
ST1_Stoccaggio cloruro ferroso	-	1	
ST2_Stoccaggio idrossido di sodio	-	1	
ST5_Stoccaggio soletteletrolita	-	5	
ST6_Stoccaggio gasolio	-	5	
RIFIUTI PRODOTTI			
DT1_Deposito temporaneo materiali ferrosi	48	340	191001
DT2_Deposito temporaneo materiali ferrosi	49	150	191001
DT3_Deposito temporaneo materiali incombustibili	48	340	191212
DT4_Deposito temporaneo materiali non ferrosi	58	410	191203
DT5_Deposito temporaneo materiali non ferrosi	96	300	191203
DT6_Deposito temporaneo materiali ferrosi	200	900	190102
DT7_Deposito temporaneo materiali ferrosi ("pentole")	15	30	190102
DT8_Deposito temporaneo acque proventi, dalla linea coperta di lavastoviglie	14	42	161004
DT9_Deposito temporaneo fanghi da trattamento chimico fisico	17	30	190814
DT10_Deposito temporaneo imballaggi, oli esausti, materiali assorbenti, rifiuti da manutenzione e/o att. di ufficio	60	60	150110 150202 130205 080318 200121 150106
DT11_Deposito temporaneo imballaggi	15	30	150106
DT12_Tank con concentrato acquoso proveniente dal lavastoviglie	1	1	161004



**Officina dell'Ambiente
ECOBIOEDANIA**

*Impianto di recupero
rifiuti speciali a matrice inerte
(scorie di combustione)
Conselice (RA)*

Autorizzazione Integrata Ambientale n.4071 del 19/12/2013
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.

DOCUMENTO TECNICO
MODIFICA NON SOSTANZIALE R13

ALLEGATO 1
Planimetria dei depositi e stoccaggi

Approvato	Off. Inca di Conselice		
Controllato	Off. Inca di Conselice		
Redatto	Off. Inca di Conselice		
Rev.	01	Data	1/03/2008
Cod. Dis.	Dis. 1	Scale	1:400

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.